

INFORMATIVA PRIVACY

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili, si informano i Rappresentanti legali/Amministratori/Procuratori che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di gara/procedura contrattuale acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dalla gara/procedura contrattuale.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
  - a) il Titolare del trattamento è il Direttore della Direzione degli Armamenti Terrestri, con sede in Via di Centocelle, 301 - 00175 Roma. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [terrarm@postacert.difesa.it](mailto:terrarm@postacert.difesa.it);
  - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale [www.difesa.it](http://www.difesa.it);
  - c) la finalità del trattamento è costituita da attività inerenti ad esigenze istituzionali e trova la base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010, nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057 nonché nel D.Lgs. n. 208/2011 e D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici;
  - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara/procedura contrattuale;
  - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010;
  - f) il periodo di conservazione per i soggetti aggiudicatari della gara/procedura contrattuale è stabilito in un arco temporale non superiore alla durata del contratto; per i soggetti non aggiudicatari è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
  - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza di Montecitorio n. 121-00186 ROMA, indirizzi e-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it); [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it) .
4. Ai Rappresentanti legali/Amministratori/Procuratori sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione degli Armamenti Terrestri, Titolare del trattamento.

## CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE NATO E CODICE A BARRE

### Clausola Standard di Codificazione NATO e Codice a Barre

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale che la Ditta contraente si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

Si precisa che la Ditta contraente dovrà presentare ugualmente i dati sopra indicati, anche se gli stessi siano stati già forniti precedentemente, quindi codificati o siano in corso di fornitura a fronte di altri contratti.

#### A. CODIFICAZIONE DEI MATERIALI

##### 1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per la codificazione dei materiali in approvvigionamento il Contraente (già in possesso del codice NCAGE) dovrà usare i seguenti codici:

- Codice CEODIFE dell'Ente Appaltante (Gestore Amministrativo): 900024
- Codice CEODIFE dell'Ente Gestore Contrattuale:

- **U.T.T. di Nettuno (RM): 900142;**

- U.T.T. di Torino: 900113;

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

##### 2. (SPLC- Spare Part List for Codification)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'EG, entro **45** giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification -SPLC.

L'EG, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC (*Organo Centrale di Codificazione*).

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EG e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi punti 3,4,5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it)

### **3. (Liste di Screening)**

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al punto 2, dovrà compilare ed inviare all'EG e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EG, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EG entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EG non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione dell'EG, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EG la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### **4. (Liste di Codifica)**

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui al punto 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'EG e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EG, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EG entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EG non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'EG, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EG, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EG la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### **5. (Liste di Screening e Codifica)**

Su richiesta dell'EG, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al punto 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EG, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EG entro un massimo di 5 (cinque) giorni. Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EG non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 10.

A seguito della validazione da parte dell'EG, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'EG, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EG la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

#### **6. (Codificazione di origine estera)**

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'EG e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'EG comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

#### **7. (Flussi Dati e Corrispondenza)**

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

#### **8. (Norme in vigore)**

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC [www.siac.difesa.it](http://www.siac.difesa.it), nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM- 03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

#### **9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)**

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

#### **10. (Penali e Garanzie)**

Si rimanda al testo del contratto.

Si precisa che il saldo del contratto in argomento non potrà avvenire se non fino alla completa codificazione definitiva di tutti i materiali (convalidata/sanzionata dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti).

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'EA/EG potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

### **B. ETICHETTATURA DEI MATERIALI CON ISCRIZIONI CON IL CODICE A BARRE ED IN CHIARO**

#### ***1. Generalità***

Il Consorzio contraente si impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura corredati dei dati di identificazione a mezzo di una o più etichette, stampigliature od altro idoneo sistema (che sarà comunicato al Consorzio contraente) mediante il Codice a Barre (CAB).

Il C.A.B. dovrà essere realizzato secondo lo standard EAN 128.

*Tali dati dovranno essere apposti anche in chiaro in lingua italiana.*

*I dati di identificazione dovranno comprendere rispettivamente:*

**a) Note con il C.A.B.**

- NUC (se conosciuto e sanzionato dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in tempo utile);
- codice NATO della Ditta (N/CAGE Code) e denominazione della Ditta (per esteso). In ogni caso deve essere riferito al vero costruttore e poi all'eventuale Ditta intesa come contraente contrattuale;
- Denominazione del materiale in approvvigionamento;
- Part Number (P/N) o numero di riferimento del materiale (sia del vero costruttore e sia di quello della Ditta fornitrice).

**b) Note in CHIARO (in lingua italiana)**

- quelle sopra indicate al punto B1 (stessi dati del contenuto delle etichette con il CAB);
- note per il maneggio, l'immagazzinamento e la gestione in sicurezza dei materiali (vedasi punto 3);
- quantità della confezione, e qualora trattasi di armi o munizioni il n° matricola il n° del lotto, il mese ed anno di costruzione.

Tali dati devono essere inviati, preliminarmente per approvazione, entro i tempi contrattualmente previsti al punto A 2) e cioè prima della realizzazione delle etichette.

## **2 Sicurezza**

Per i materiali da trattare con particolare cura, da maneggiare in sicurezza e da impiegare correttamente, a salvaguardia del personale, del materiale e del sito ove immagazzinarli, il Consorzio contraente dovrà fornire tutti i dati ritenuti necessari, da apporre mediante etichette (od altro idoneo sistema atto ad essere visualizzato da almeno due metri di

distanza) sui contenitori, in chiaro e redatte in lingua italiana.

Tali dati B.2 dovranno essere proposti in allegato alla lista SPLC di cui al punto A 2) per l'approvazione da parte dell'E.G..

L'omissione da parte della Contraente delle informazioni di cui al presente punto B.2 costituisce **inadempienza contrattuale** ai fini delle penalità ed il Contraente sarà ritenuto responsabile di tutte le conseguenze derivanti dalla non adeguata gestione logistica del materiale.

Le etichette con il CAB e quelle in chiaro dovranno essere apposte sia sugli imballaggi sia sul manufatto in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280 e 4281 (deve essere compatibile con la natura del prodotto ed il suo impiego).

### **3 Penalità**

Si rimanda al testo del contratto.

Il saldo del contratto non potrà avvenire se non alla completa esecuzione ed apposizione delle etichette con CAB ed in chiaro e le eventuali informazioni aggiuntive in chiaro per la sicurezza del personale e la gestione in sicurezza del materiale.

## **C. ASSICURAZIONE DELL'OTTEMPERANZA ALLA PRESENTE CLAUSOLA NEL VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il Certificato di verifica di conformità finale dovrà contenere esplicita assicurazione sull'ottemperanza alla presente clausola delle incombenze prescritte ai punti A e B.

Il collaudatore dovrà verificare, altresì, che le etichette con il CAB e quelle in chiaro contengano tutti i dati richiesti dal contratto, attestata mediante dichiarazione rilasciata dall'E.G.

Tali dati devono essere quelli convalidati/sanzionati dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti.



**CLAUSOLA CONTRATTUALE**

***Adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH)***

1. La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento REACH” e s.m.i.
2. La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al punto 1 vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.
3. Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come “utilizzatore a valle”, all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:
  - a) una “**Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH**” dalla quale risulti:
    - di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
    - che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che “eventuali subfornitori”, abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal “Regolamento REACH”;
  - b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un “**Attestato di conformità**”, in cui indica il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:
    - codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
    - peso totale della sostanza;
  - c) elenco dei “**codici identificativi**” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “**schede di sicurezza**”.
4. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.